


REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2449 del 19 DIC. 2013

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 637 per inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro ai sensi dell'art. 23, comma 3, del CCNL del comparto Sanità 01/09/1995. Liquidazione e pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carlo Corrao

IL DIRETTORE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
Drs. Maria Ausilia Gudrasi

Il 19 DIC. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dr Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dr Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filippone Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 22 DIC. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista l'istanza del 21/09/2012 con la quale il dipendente matr. 637 ai sensi dell'art. 2, co. 12, della L. 335/1995 ha chiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento di eventuale inabilità lavorativa;

Vista la nota prot. n. 5723 del 25/09/2012 con la quale l'Azienda ha trasmesso la documentazione di rito alla Commissione Medica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la nota del 29/11/2013 (ricevuta dalla Direzione Amministrazione del Personale in data 10/12/2013) con la quale la citata Commissione Medica di Verifica ha trasmesso il verbale del 28/11/2013 riportante le risultanze della visita medico-collegiale a cui è stato sottoposto il dipendente, dal quale risulta che lo stesso è stato riconosciuto: "permanentemente non idoneo a proficuo lavoro nell'Amministrazione di appartenenza";

Visto l'art. 23, comma 3, del CCNL comparto sanità personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 - del 1 settembre 1995, che dispone che quando "il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere, alla risoluzione del rapporto" ;

Visto il combinato disposto dall'art. 7 della L. 379/1955, dall'art. 1, co. 32, della L. 335/1995 e dall'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011;

Vista la nota prot. 4661/pers del 11/12/2013 con la quale questa Azienda ha notificato al dipendente la decisione di risolvere con effetto immediato il rapporto di lavoro per inidoneità (ultimo giorno di servizio 10/12/2013);

Preso atto che al 10/12/2013 il dipendente ha maturato un'anzianità contributiva, utile al fini del trattamento di quiescenza, pari a complessivi anni 37 e mesi 9;

Accertata, pertanto, la sussistenza di tutti i requisiti di legittimazione per la risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente matr. 637 e di poterlo collocare in quiescenza per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro dal 11/12/2013;

Richiamato, altresì, il 3° co. dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994-1997 del comparto sanità sottoscritto l'1/09/1995 che prevede l'erogazione dell'indennità sostitutiva di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità;

Visti anche gli artt. 2118 e 2121 del c.c. in tema di recesso dal rapporto di lavoro e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

Visto l'art. 39 del citato C.C.N.L. 1994-1997 che fissa come segue i termini di preavviso:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;

Preso atto che il dipendente, con riferimento all'anzianità di servizio maturata, ha diritto a 4 mesi di indennità sostitutiva di preavviso il cui importo, ai sensi e per gli effetti delle norme citate, è di € 8.299,32, pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso;

Visto, infine, l'art. 19, comma 15, del C.C.N.L. 1994-1997 del Comparto Sanità come integrato dall'art. 4 del C.C.N.L. integrativo 1994-1997 che prevede il pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, qualora le stesse, all'atto della cessazione, non siano state fruito per cause indipendenti dalla volontà del dipendente;

Preso atto dell'oggettiva impossibilità a godere delle suddette giornate di congedo ordinario, e che, pertanto, alla luce dei chiarimenti diramati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con note n. 54/VSG/DPRS/AD/ml-12 del 23/07/2012 - n. 0032937 del 06/08/2012 e n. 40033 del 08/10/2012, alla novella introdotta dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/212 e s.m.i (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), nulla osta alla relativa monetizzazione;

Accertato che le ferie non fruito dal dipendente ammontano a giorni 12 e che la relativa indennità sostitutiva, tenuto conto della retribuzione giornaliera di € 73,82, è determinata in € 885,84;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al pagamento sostitutivo di preavviso e delle ferie maturate e non godute al dipendente matr. 637;

Atteso di dover provvedere in merito;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Amministrazione del Personale;

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione Amministrazione del Personale;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- risolvere con decorrenza 11/12/2013 il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 637, a seguito di accertamento da parte della commissione medica di verifica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze della "inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro";
- dichiarare vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- disporre, a richiesta del dipendente, l'espletamento da parte della Direzione Amministrazione del personale, di tutte le procedure necessarie per la liquidazione del trattamento di fine servizio, del trattamento di quiescenza e dell'indennità sostitutiva di preavviso e per ferie maturate e non pagate
- determinare, liquidare e pagare al dipendente matr. 637 le seguenti somme:
 - > € 8.299,32 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
 - > € 885,84 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute;
- dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto in considerazione che risoluzione del rapporto di lavoro decorre da giorno 11/10/2013.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
